



Confartigianato



Associazione Artigiani Piccole e Medie Imprese di Trieste

Spettabili Imprese Associate,

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM 3 dicembre 2020, che va a sostituire il DPCM 3 novembre e che avrà validità da oggi 4 dicembre fino al 15 gennaio 2021.

Come nel caso del precedente provvedimento, sono presenti disposizioni valide per tutto il territorio nazionale, alle quali si aggiungono restrizioni specifiche per singole regioni o territori, collocati in diverse fasce di rischio, stabilite sulla base dei criteri indicati nel documento scientifico condiviso con la Conferenza delle Regioni.

Allo stato attuale si attende l'ordinanza con la quale il Ministero della Salute stabilirà una nuova classificazione delle zone a maggior rischio; questa dovrà essere emessa entro il 6 dicembre 2020.

Le norme con valenza nazionale

Sono le norme che riguardano la così detta "Area Gialla".

Oltre alle prescrizioni già in vigore, fra le quali quelle relative a distanziamento e all'utilizzo delle mascherine, si segnalano i seguenti aspetti salienti:

1. **dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.** È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
2. **vengono ribaditi i divieti agli spostamenti fra Regioni e fra Comuni entrati in vigore ieri con il Decreto Legge 2.12.2020;**
3. è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
4. le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata **e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette**

istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

5. **le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;**
6. **le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite**, sempre nel rispetto dei Protocolli e delle Linee guida per il settore, allegati al decreto e analoghi a quelli contenuti nel DPCM 24 ottobre 2020;
7. le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11; **nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole; sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;**
8. sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; **è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;**
9. restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
10. a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.
11. **sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici**; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato

italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. **A partire dal 7 gennaio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico**, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

Si ricorda che tutte le attività consentite devono comunque e sempre svolgersi nel rispetto dei Protocolli di sicurezza anticontagio e delle Linee guida applicabili ai diversi settori.

Restrizioni aggiuntive per l'Area Arancione

1. Divieto di ogni spostamento, in entrata e in uscita, dai territori classificati in zona arancione (salvo che per comprovate esigenze lavorative, necessità o motivi di salute)
2. Vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, motivi di salute, situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune
3. Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
4. Il transito sui territori è consentito qualora sia necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti
5. Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui *bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie*), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Restrizioni aggiuntive per l'Area Rossa

1. Divieto di ogni spostamento, salvo che per comprovate esigenze lavorative, necessità o motivi di salute, sia in entrata che in uscita nonchè **all'interno dei territori stessi**
2. Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
3. Il transito sui territori è consentito qualora sia necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti
4. Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui *bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ma anche pizzerie al taglio, gastronomie, rosticcerie, friggitorie, take-away, ecc*), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a

prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro

5. Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
6. sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, ad eccezione di *Lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, Tintorie, Servizi di pompe funebri e attività connesse, Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere*
7. i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Confartigianato Trieste terrà monitorata l'evoluzione normativa per tenervi sempre aggiornati.

Cordialità

Il Segretario Generale

(Enrico Eva)